

**ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO
TITOLI DI VIAGGIO, AEREI E FERROVIARI, PER LE TRASFERTE DELLE SQUADRE NAZIONALI
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO E PER LE TRSFERTE DI DIRIGENTI,
PERSONALE E COLLABORATORI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, NONCHÉ
SERVIZI CONNESSI**

**SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO, AEREI E
FERROVIARI, PER LE TRASFERTE DELLE SQUADRE NAZIONALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
CANOTTAGGIO E PER LE TRASFERTE DI DIRIGENTI, PERSONALE E COLLABORATORI DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA CANOTTAGGIO, NONCHÉ SERVIZI CONNESSI**

(CIG 7985842D48)

INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati	4
Articolo 2 Oggetto.....	5
Articolo 3 Durata	5
Articolo 4 Esecuzione dei Servizi.....	6
Articolo 5 Rappresentanti delle Parti per l'esecuzione del Contratto.....	7
Articolo 6 Corrispettivi e pagamenti	8
Articolo 7 Garanzia.....	9
Articolo 8 Responsabilità e obblighi assicurativi	9
Articolo 9 Risoluzione e Recesso	10
Articolo 10 Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Articolo 11 Obblighi nei confronti del personale dipendente.....	12
Articolo 12 Obbligo di riservatezza.....	12
Articolo 13 Trattamento dei dati.....	13
Articolo 14 Divieto di cessione del Contratto.....	19
Articolo 15 Cessione del credito	19

Articolo 16 Subappalto	20
Articolo 17 Foro competente	22
Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali	22
Articolo 19 Comunicazioni	23
Articolo 20 Clausola finale	23

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO, AEREI E FERROVIARI, PER LE TRASFERTE DELLE SQUADRE NAZIONALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO E PER LE TRASFERTE DI DIRIGENTI, PERSONALE E COLLABORATORI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, NONCHÉ SERVIZI CONNESSI

(CIG 7985842D48)

TRA

Federazione Italiana Canottaggio, con sede legale in (00196) Roma, V.le Tiziano, 74 ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, P.IVA 01382091005, in persona del,, giusta nomina con e con poteri conferiti come da Statuto approvato con (nel seguito per brevità anche solo "Federazione");

E

_____, con sede legale in _____, iscritta al ____ di ____ al n° _____, partita iva _____, nella persona di _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, giusti i poteri conferitigli con _____, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto (nel seguito per brevità anche solo "**Appaltatore**");

PREMESSO CHE

a) ai termini con iniziale maiuscola ed in corsivo, di cui in seguito, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Capitolato speciale*: documento che contiene l'insieme delle specifiche tecniche alle quali dovranno essere conformi le prestazioni oggetto del presente Contratto ed allo stesso allegato;
- *Contratto*: il presente accordo, stipulato tra la Federazione e l'Appaltatore;
- *Offerta Tecnica*: l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore per l'erogazione del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, aerei e ferroviari, per le trasferte delle Squadre Nazionali e dei Dirigenti, Personale e Collaboratori della Federazione, nonché servizi connessi;
- *Offerta Economica*: l'offerta economica presentata dall'Appaltatore per l'erogazione del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, aerei e ferroviari, per le trasferte delle Squadre Nazionali e dei Dirigenti, Personale e Collaboratori della Federazione, nonché servizi connessi;
- *Parti*: congiuntamente la Federazione e l'Appaltatore;
- *Servizio*: i servizi descritti nel Capitolato speciale;

- b)** la Federazione sottoscrive il presente Contratto con l'Appaltatore appositamente selezionato, ai fini dell'erogazione del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, aerei e ferroviari, per le trasferte delle Squadre Nazionali e dei Dirigenti, Personale e Collaboratori della Federazione, nonché servizi connessi, il tutto come meglio dettagliato nell'art. 2 del presente Contratto;
- c)** la Federazione, pertanto, ha pubblicato in GURI [●] del [●], in GUCE [●] del [●], oltre che sul proprio sito istituzionale, presso la sezione "Fed.ne Trasparente" e l'area "Bandi di gara e contratti – Albo fornitori", il bando di gara europea, a procedura aperta, per il "servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, aerei e ferroviari, per le trasferte delle Squadre Nazionali e dei Dirigenti, Personale e Collaboratori della Federazione, nonché servizi connessi", all'esito della quale è risultato definitivamente aggiudicatario il sopracitato Appaltatore;
- d)** l'Appaltatore, a tal proposito, dichiara che quanto risulta dalla *lex specialis* della procedura di cui alla lett. c) che precede, nonché dal presente Contratto e dal Capitolato speciale, definisce in modo adeguato e completo le specifiche attività richieste e le modalità di esecuzione delle stesse, consentendo un'idonea valutazione delle condizioni economiche offerte;
- e)** la Federazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
- f)** ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato, come richiesto dalla *lex specialis* della procedura di cui alla lett. c) che precede, la cauzione definitiva per un importo di Euro ____ (_____/00), prodotta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- g)** ai fini di cui sopra, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso dell'organizzazione, dei mezzi e delle risorse necessarie per eseguire efficacemente ed efficientemente i Servizi nel rispetto degli *standard* richiesti, alle condizioni tutte del Contratto e dei suoi allegati;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentante e domiciliate, si conviene e si

stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati ed in particolare il Capitolato speciale, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Sono considerati Allegati al presente Contratto, anche se materialmente non uniti allo stesso i seguenti documenti:

- Capitolato speciale;
- Offerta Tecnica;
- Offerta Economica.

2. L'esecuzione del Servizio è regolata, in via gradata:

- a) dal Capitolato speciale e relative condizioni di esecuzione delle prestazioni, come integrate dalle condizioni contenute nell'Offerta Tecnica;
- b) dal D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), oltre che dal dPR 207/2010 e s.m.i. limitatamente alle parti ancora in vigore;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del Contratto;
- d) dalle altre disposizioni normative in vigore in materia, ivi comprese Linee Guida ANAC e altri atti attuativi del codice appalti (c.d. soft law), ove applicabili.

3. Per patto espresso tra le Parti, in caso di discordanza:

- a) fra quanto disposto nel presente Contratto, da un lato, e quanto previsto nei relativi Allegati, dall'altro lato, prevarranno in ogni caso le disposizioni contenute nel presente Contratto;
- b) fra quanto previsto nell'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore, da un lato, e il presente Contratto e/o il Capitolato speciale, dall'altro lato, prevarranno in ogni caso le disposizioni contenute nel presente Contratto e/o nel Capitolato speciale; pertanto, ai fini della validità e/o dell'interpretazione di una clausola contrattuale, quanto contenuto nel Contratto prevarrà su qualsiasi documento dell'Appaltatore.

Articolo 2

Oggetto

1. La Federazione affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio (aerei e ferroviari) necessari per le trasferte delle Squadre Nazionali e dei

Dirigenti, Personale e Collaboratori della Federazione, nonché servizi connessi, per il periodo di durata di cui al successivo art. 3 del presente Contratto.

2. Il Servizio consiste nella prenotazione e fornitura di:
 - biglietti aerei per percorsi nazionali/internazionali;
 - biglietti ferroviari per percorsi nazionali/internazionali;
 - assistenza e biglietteria, nonché servizio smarrimento bagagli, 7 giorni su 7, 24 ore su 24;
 - assistenza aeroportuale;
 - possibilità di modifica delle prenotazioni ed emissione di nuove prenotazioni e/o biglietti qualora necessari;
 - soluzione di problemi imprevisti (ad esempio scioperi, ritardi, voli cancellati, prenotazioni alberghiere non registrate, ecc.);
 - informazioni inerenti passaporti, visti ecc.;
 - noleggio auto;
 - prenotazioni alberghiere;
 - servizi aggiuntivi eventualmente offerti, senza aggravio di costi per la Federazione, dall'Appaltatore in sede di gara.
3. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Federazione a erogare il Servizio secondo condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli qualitativi e quantitativi contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato speciale e nell'Offerta Tecnica, da intendersi quali obbligazioni essenziali dell'Appaltatore ai fini della corretta esecuzione del Contratto.
4. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi all'esecuzione dei predetti Servizi, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa di settore, anche secondaria e/o regolatoria tempo per tempo vigente e quindi anche di quella che entrasse in vigore nel corso dell'esecuzione del Contratto medesimo.
6. Fermo restando quanto sopra, è inoltre convenuto che, indipendentemente dalle modalità di esecuzione del Servizio, e salvo diversa indicazione scritta della Federazione, il rapporto

nei confronti dei propri referenti sarà comunque sempre mantenuto e gestito da quest'ultima.

Articolo 3

Durata

1. Il Contratto avrà validità, a decorrere dal 1 gennaio 2020, sino al 31 dicembre 2021, il tutto come anche specificato nel Capitolato speciale.
2. La Federazione si riserva la possibilità, a proprio insindacabile giudizio, di estendere la durata del contratto per il periodo pari a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi – e, perciò, fino al 31 dicembre 2023 -, ricorrendo, a termini dell'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento in favore dell'Appaltatore di nuovi Servizi consistenti nella ripetizione di Servizi analoghi a quelli affidati per il periodo di cui al co. 1 del presente articolo, alle medesime condizioni contrattuali previste nella documentazione di gara e nell'offerta risultata aggiudicataria.
3. La Federazione si riserva altresì la possibilità di fare applicazione dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, imponendo all'Appaltatore l'aumento o la diminuzione dei Servizi sino ad un quinto del loro importo contrattuale ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
4. Resta inteso che, in caso di diminuzione delle attività contrattuali ai sensi dell'art. 106, co. 12, D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo.
5. Alla scadenza del Contratto, anche a seguito dell'esercizio dell'opzione di estensione temporale di cui al comma 2 del presente articolo, la Federazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare il Contratto per il tempo strettamente necessario alla selezione con gara di un altro contraente, e ciò agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

Articolo 4

Esecuzione dei Servizi

1. L'Appaltatore s'impegna a erogare i Servizi, per tutta la durata contrattuale, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte.
2. L'Appaltatore s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione dei Servizi a regola d'arte, anche se non espressamente specificati nel Contratto e nel Capitolato speciale.

3. L'Appaltatore non potrà, comunque, apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei Servizi, senza il preventivo consenso scritto della Federazione, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che sarà facoltà della Federazione apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza dell'emanazione di norme e/o regolamenti, circolari e direttive in materia.
5. L'Appaltatore si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione alla Federazione di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare esecuzione dei Servizi.
6. L'Appaltatore garantisce che, nell'esecuzione dei Servizi, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza *pro tempore* vigenti, anche ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per le parti applicabili. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Federazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
7. Nell'esecuzione del Contratto l'Appaltatore, inoltre, dovrà, per le singole attività per le quali ciò è indicato nel Contratto e negli Allegati, di volta in volta richiedere l'approvazione della Federazione, seguendone ogni indicazione, ed in ogni caso tenere la Federazione costantemente informata sull'esecuzione delle attività contrattuali.
8. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni ed istruzioni relative all'esecuzione dei Servizi che dovessero essere impartite dalla Federazione o da suoi referenti, ovvero da soggetti terzi da questa indicati, nonché a dare immediata comunicazione alla Federazione di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione delle attività contrattuali.
9. Fermo quanto sopra, la Federazione potrà verificare e controllare l'esecuzione dei Servizi e di tutte le attività ad esso connesse o relative in qualsiasi fase e per tutta la durata del presente Contratto.
10. Tali verifiche e controlli saranno tesi a valutare il rispetto di condizioni, modalità, specifiche tecniche, termini e livelli di servizio prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico.
11. L'Appaltatore deve ricercare sempre e comunque le tariffe più convenienti secondo il percorso più favorevole per le esigenze di volta in volta rappresentate dalla Federazione.
12. La Federazione comunicherà con congruo anticipo a mezzo e-mail o tramite fax all'Appaltatore tutti i dati indispensabili all'effettuazione delle prenotazioni (luoghi di destinazione, date, numero dei biglietti e nominativi) e indicherà tutti i dati significativi al fine di poter definire le condizioni essenziali del Servizio. Fermo quanto previsto nel Capitolato speciale, i tempi di evasione delle richieste, le modalità e i luoghi di consegna dei documenti di

viaggio dovranno corrispondere in modo tassativo alle esigenze espresse dalla Federazione e indicati nella richiesta inviata all'Appaltatore. L'Appaltatore provvederà a emettere i documenti di viaggio richiesti a mezzo telematico, che verranno consegnati agli addetti incaricati dalla Federazione.

13. L'Appaltatore potrà proporre, nel corso della durata del Contratto, ulteriori modalità telematiche per semplificare l'emissione dei biglietti e per apportare significative migliorie al Servizio, in termini temporali e qualitativi, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né obbligo di accettazione per la Federazione.
14. L'Appaltatore provvede a effettuare le prenotazioni e, in seguito, a emettere i relativi titoli di viaggio, nei tempi e nei luoghi indicati dalla Federazione. L'Appaltatore dovrà soddisfare le richieste della Federazione nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura della richiesta e dei tempi tecnici a essa connessi.
15. La Federazione si riserva, nel corso dell'esecuzione del Contratto, di modificare la sede ovvero le modalità di consegna dei documenti di viaggio.
16. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Federazione un report periodico sulle attività svolte, secondo quanto previsto nel Capitolato speciale e nell'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.
17. Le attività oggetto del Servizio saranno svolte dall'Appaltatore presso i propri locali.

Articolo 5

Rappresentanti delle Parti per l'esecuzione del Contratto

1. Per la gestione dell'esecuzione del Contratto, anche ai fini della definizione delle eventuali questioni operative che dovessero emergere nell'erogazione delle forniture e dei servizi correlati, nonché ai fini di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le Parti, queste ultime hanno nominato un proprio rappresentante.
2. Il rappresentante della Federazione è _____, individuato quale Responsabile del procedimento; il rappresentante dell'Appaltatore è il legale rappresentante che sottoscrive il presente atto o la persona da questi nominata all'atto della stipula del presente atto.
3. La Federazione, prima dell'avvio dell'esecuzione del Contratto, provvederà a nominare il Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il cui nominativo verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Federazione per l'esecuzione del Contratto. Qualora l'Appaltatore non adempia, la Federazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

4. L'Appaltatore è altresì tenuto alla nomina di un Referente del servizio.
5. L'Appaltatore dà atto che, in considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al proprio Referente, ai sensi del presente articolo, lo stesso è munito dei necessari poteri con promessa di avere fin d'ora dato per rato e valido il suo operato.
6. L'eventuale sostituzione del Referente dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra Parte; in detta comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del sostituto.
7. Fermo restando quanto altrimenti specificato nel Capitolato speciale, resta inteso che tutte le comunicazioni tra i rappresentanti delle Parti, ancorché non espressamente previste dal Contratto, dovranno essere scambiate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in caso di momentanea indisponibilità, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la trasmissione, la ricezione e la presa d'atto della comunicazione stessa.

Articolo 6

Corrispettivi e pagamenti

1. Per l'esecuzione dei Servizi nel periodo di validità del Contratto sarà corrisposta all'Appaltatore la fee risultante dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore in sede di gara e quindi pari a:
 - a) € _____, IVA esclusa, per biglietteria aerea nazionale (a biglietto);
 - b) € _____, IVA esclusa, per biglietteria aerea internazionale (a biglietto);
 - c) € _____, IVA esclusa, per biglietteria intercontinentale (a biglietto);
 - d) € _____, IVA esclusa, per biglietteria ferroviaria (a biglietto);
 - e) € _____, IVA esclusa, per noleggio auto (a noleggio);
 - f) € _____, IVA esclusa, per *hotellerie* (per ciascun soggiorno).
2. I corrispettivi devono ritenersi comprensivi della remunerazione per la prestazione dei servizi connessi e, comunque, di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali.
3. Il valore stimato massimo della biglietteria è pari a Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), IVA esclusa, di cui Euro 300.000,00 (trecentomila/00) annuali. Il suddetto importo di biglietteria è da intendersi puramente indicativo in quanto la Federazione si riserva di valersi solo dei Servizi realmente necessari, poiché il ricorso al Servizio è condizionato da fattori che non consentono *ex ante* la precisa definizione. Pertanto, l'Appaltatore riconosce e accetta che i livelli di spesa annua effettivi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto alla suddetta stima in considerazione sia delle reali esigenze di trasferta sia dell'effettiva disponibilità di bilancio della Federazione.

4. Nel caso in cui la spesa annua per i Servizi acquistati non raggiunga l'importo indicato, l'Appaltatore non potrà avanzare richiesta di indennizzo o pretese di sorta.
5. L'Appaltatore riceverà il pagamento del corrispettivo per i Servizi prestati calcolato sulla base dei prezzi unitari indicati nel preventivo entro 30 giorni data fattura fine mese - salvo anticipi da concordare per prenotazioni in periodi di gran lunga antecedenti le manifestazioni -, previa consegna da parte dell'Appaltatore dei titoli di viaggio emessi e dei documenti contabili relativi al pagamento degli eventuali diritti di agenzia (ed eventuale decurtazione delle penali come meglio precisate nel Capitolato speciale) con l'aggiunta di IVA, ove dovuta, dietro presentazione di un valido documento fiscale.
6. In caso di biglietti non utilizzati o di parziale rimborso degli stessi a carico dei beneficiari, l'Appaltatore presenterà alla Federazione la relativa nota di credito specificando la data e l'identificazione del biglietto.
7. Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore dovrà essere intestata alla Federazione, dovrà riportare le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, e dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG n. _____, alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, e al suo valore unitario contrattuale.
8. L'Appaltatore riconosce che i corrispettivi sono congrui e ricomprendono adeguatamente tutti i costi che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione dei Servizi.
9. Le fee applicate dall'Appaltatore sono fisse e invariabili e sono indipendenti da qualsiasi variante o modifica della qualità o quantità delle forniture e dei servizi, i corrispettivi dovendosi intendere comprensivi di tutti gli oneri e le spese, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione delle forniture e dei servizi.

Articolo 7

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del Contratto, l'Appaltatore medesimo ha prestato la garanzia definitiva, di cui alle premesse, rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. La garanzia opera nei confronti della Federazione a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo. L'Appaltatore, pertanto, s'impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata del Contratto.
3. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8

Responsabilità e obblighi assicurativi

1. L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose della Federazione e/o di terzi, che dovessero essere causati in sede di erogazione delle forniture e dei servizi correlati, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, e/o collaboratori e/o subappaltatori.
2. L'Appaltatore è altresì responsabile e pertanto tenuto a risarcire la Federazione per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle forniture e dei servizi, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili all'Appaltatore stesso.
3. L'Appaltatore, in ogni caso, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi della responsabilità civile e professionale con un massimale pari ad Euro _____ (€. _____/00), che si impegna ad esibire alla Federazione a prima e semplice richiesta.

Articolo 9

Risoluzione e Recesso

1. La Federazione potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del cod. civ.,
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. nei casi espressamente previsti nel corpo del presente Contratto, quali a titolo esemplificativo: articolo 4 (Esecuzione dei servizi), 10 (Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (Obblighi nei confronti del personale dipendente), 12 (Obbligo di riservatezza), 13 (Trattamento dei dati), 14 (Divieto di cessione del Contratto), 15 (Cessione del Credito), 16 (Subappalto), 17 (Foro competente);
 - d. nei casi stabiliti dal Capitolato speciale e negli altri casi previsti dalla legge.
2. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, la Federazione ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito e di intraprendere ogni ulteriore azione ritenuta opportuna, nonché di procedere all'esecuzione in danno del presente

Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo sostenuto dalla Federazione (c.d. "esecuzione in danno").

3. Le Parti hanno facoltà di recedere dal Contratto secondo le modalità, le forme ed i tempi meglio specificati nel Capitolato speciale.
4. Inoltre, la Federazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. mutamenti di carattere organizzativo della Federazione, quali, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - reiterati inadempimenti da parte dell'Appaltatore;
 - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, l'Appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo per l'attività effettivamente eseguita, purché correttamente ed a regola d'arte, alla data di efficacia del recesso, rinunciando espressamente fin da ora nei confronti della Federazione qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
6. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Federazione; infatti, in detti casi, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore della Federazione.

Articolo 10

Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore prende atto che al presente Contratto si applica la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, di quanto disposto in ordine ai rapporti con i propri dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi riferibili, anche se non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del Contratto stesso ("filiera rilevante delle imprese").

2. In caso di violazione dei suddetti obblighi, la Federazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti e avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. L'Appaltatore prende altresì atto che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa antimafia, nel corso di durata del Contratto, non dovranno essere emessi, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Appaltatore stesso, provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, non dovranno sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa o essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'Appaltatore s'impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 o, in quanto applicabile, ai sensi della legge n. 203/1991 e successive disposizioni in materia, a comunicare per iscritto alla Federazione, tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, i seguenti fatti che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del Contratto:
 - a) l'istruzione di procedimenti ovvero l'emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti della società, del suo legale rappresentante, nonché dei componenti l'organo di amministrazione;
 - b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nell'organo di amministrazione;
 - c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione *pro tempore* vigente. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte dell'Appaltatore.
5. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 3, la Federazione potrà risolvere di diritto il Contratto.

Articolo 11

Obblighi nei confronti del personale dipendente

1. L'Appaltatore dichiara che con il proprio personale preposto all'esecuzione della fornitura e dei servizi, intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.
2. L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. L'Appaltatore è altresì tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione della fornitura e dei servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'Appaltatore per tutto il periodo di validità del Contratto anche nel caso in cui l'Appaltatore non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. L'Appaltatore prende atto che i pagamenti destinati al personale dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in caso di violazione, l'Appaltatore potrà risolvere di diritto il Contratto.

Articolo 12

Obbligo di riservatezza

1. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione dell'Appaltatore nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del Contratto, ivi compresa la documentazione impiegata e/o realizzata ai fini della esecuzione dei Servizi ed ogni altra informazione relativa.
2. Fermi restando gli obblighi assunti dall'Appaltatore in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, l'Appaltatore stesso assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
3. L'Appaltatore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione della fornitura e dei servizi, compresi i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di

riservatezza anzidetti; l'Appaltatore dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.

4. L'obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del Contratto o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
5. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al Contratto, salvo espressa autorizzazione per iscritto della Federazione.
6. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Federazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 13

Trattamento dei dati

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche "Codice privacy"), per la parte in vigore, ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è pubblicata sul sito della Federazione al link:
http://www.canottaggio.org/carte_fed/privacy/Informativa_Web__canottaggio%20GDPR%20%2015.11.2018.pdf, secondo quanto indicato nel. La predetta informativa deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. La Federazione tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Federazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

4. L'Appaltatore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Federazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Federazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del CONI, o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (in specie ex art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Federazione, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. L'Appaltatore prende atto che la Federazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
7. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, inerenti l'esecuzione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
8. L'Appaltatore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
9. La finalità del trattamento è limitata all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che l'Appaltatore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, l'Appaltatore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del

Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

11. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE "sicurezza del trattamento", il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

12. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

13. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali l'Appaltatore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

14. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del

trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Federazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Federazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Federazione applicherà all'Appaltatore/Responsabile Iniziale del trattamento diffida lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Federazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

15. Il Responsabile del trattamento manleva e tiene indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
16. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
17. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il

termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

18. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
19. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Federazione diffiderà l'Appaltatore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Federazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
20. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;
21. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile a seguito della richiesta di cancellazione o di restituzione formulata dal Titolare, si impegna: i) a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di

tale operazione, o ii) a restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati.

22. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
23. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
24. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Federazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
25. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
26. Fermo quanto sopra, ove il Responsabile fosse tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali (o parte di tali dati) verso un paese terzo o un organizzazione internazionale, deve informare il Titolare del Trattamento di tale obbligo giuridico, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico; il Titolare potrà autorizzare per iscritto il trasferimento nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell'art. 46 del GDPR.
27. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti clausole e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento di cui sopra.

28. Nel caso in cui l'Appaltatore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli interessati. In tal caso, la Federazione potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
29. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Articolo 14

Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Resta inteso che nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione dei Servizi da parte dell'Appaltatore, nonché nel caso di atti di ristrutturazione societaria, comprese rilevazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni e insolvenza relativi all'Appaltatore medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente comma 1, la Federazione potrà risolvere di diritto il Contratto.

Articolo 15

Cessione del credito

1. L'Appaltatore prende atto che i crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'Appaltatore, altresì, prende atto che sarà in facoltà della Federazione rifiutare la cessione del credito; inoltre, anche in caso di autorizzazione alla cessione, la Federazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore in base al Contratto.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti commi, la Federazione potrà risolvere di diritto il Contratto.

Articolo 16

Subappalto

1. Il subappalto è ammesso – qualora l'Appaltatore si sia riservato la facoltà di subappaltare in sede di offerta – in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Federazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) se del caso, dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Disciplinare, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iv) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Federazione procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Federazione revocherà l'autorizzazione.
6. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

9. La Federazione, sentito il RUP o, se nominato, il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Federazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
11. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Federazione dei danni che dovessero derivare alla stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Federazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.
12. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore trasmette alla Federazione, prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
13. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
14. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
15. La Federazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell'art. 105, comma 13, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del

contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del RUP o, se nominato, del Direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere a FITRI entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

16. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Federazione, è onere dell'Appaltatore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
17. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Federazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Federazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
20. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Federazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
21. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e devono essere consegnati alla Federazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
22. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
24. La Federazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'ANAC n. 1 del 10/01/2008.

Articolo 17

Foro competente

1. Qualsiasi controversia relativa all'oggetto del presente Contratto, nonché alla sua interpretazione, esecuzione e applicazione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione pattizia di qualsivoglia ulteriore foro alternativo e con espressa esclusione del ricorso all'arbitrato.

Articolo 18

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Federazione per legge.

Articolo 19

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere eseguita in forma scritta, a mezzo PEC, ovvero a mezzo fax o e-mail, ai seguenti indirizzi:

Appaltatore:

PEC: _____

Fax: _____

e-mail: _____

Federazione:

PEC: _____

Fax: _____

e-mail: _____

2. Le variazioni dei predetti recapiti dovranno essere effettuate nelle stesse forme previste per le comunicazioni con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni.

Articolo 20

Clausola finale

1. I termini previsti dal Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 c.c.

2. Qualsiasi modifica alle clausole del Contratto sarà valida e vincolante solo se fatta per atto sottoscritto tra le Parti.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Federazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che dovranno comunque essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

4. Nessuna rinuncia concernente una clausola del Contratto od un diritto derivante dallo stesso, costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.
5. Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del Contratto rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito dalla Federazione.
6. In tal caso l'Appaltatore s'impegna a definire con la Federazione nuove previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al Contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che la Federazione aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della affidamento e con l'esecuzione del Contratto stesso. Le suddette nuove previsioni saranno oggetto di apposito atto, integrativo e modificativo del Contratto, sottoscritto tra le Parti.

Roma, _____

Federazione Italiana Canottaggio

Il Presidente

L'Appaltatore

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, L'Appaltatore dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Esecuzione dei Servizi); Articolo 5 (Rappresentanti delle Parti per l'esecuzione del Contratto); Articolo 6 (Corrispettivi e pagamenti); Articolo 7 (Garanzia); Articolo 8 (Responsabilità); Articolo 9 (Risoluzione e Recesso); Articolo 10 (Disposizioni antimafia – Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 11 (Obblighi nei confronti del personale dipendente); Articolo 12 (Obbligo di riservatezza); Articolo 13 (Trattamento dei dati); Articolo 14 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 15 (Cessione del

credito); Articolo 16 (Subappalto); Articolo 17 (Foro competente); Articolo 18 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 20 (Clausola finale).

Roma, _____

Il Fornitore

xxxxxxxxxxxxx